CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA - DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R. MANGIAVAC-CHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - LOTTO SD/9-34.

---///---

N. 32.403 di Repertorio

N. 4.755 di Raccolta

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantatre questo giorno di giovedì tre novembre

3 novembre 1983

In Milano nel palazzo in Via Pirelli 30.


Avanti a me dott. ENRICO CHIODI DAELLI Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono presenti:

1) Zanaboni arch. Giovanni Edoardo nato a Milano il 27 aprile 1938, e domiciliato per la carica in Milano, Via Pirelli 30, che dichiara di agire nella sua qualità di Vice Presidente, del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, con sede in Milano, Via Pirelli 30, codice fiscale 80101970152, in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione N.707 del 19 ottobre 1982 (C.R.C. n.018673 in data 7 marzo 1983) che in copia autentica si allega al presente sotto la lettera "A";

11 22 - 11 1983 Numero 26408

351000



- 2) Gaetano Spadaro nato a Gerace il 1º gennaio 1925 e domiciliato per la carica in San Donato Milanese presso la Casa Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Delegato del Comune di San Donato Milanese, codice fiscale 00828590158 in esecuzione alla deliberazione n.494 in data 6 luglio 1983 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- 3) MANGIAVACCHI ing. RAFFAELLO nato a Perugia il 26 aprile 1917 e domiciliato a Milano, Via A. Banfi 10, imprenditore, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa "Ing. R. Mangiavacchi S.p.A." con sede in Milano, Via Banfi 10 e col capitale di Lire 250.000.000=

iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Milano al N.76068 Registro Società, codice fiscale 00740350152, in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" valendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 novembre 1983 come da estratto autentico del relativo verbale che si allega al presente sotto "C".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo rinunciano concordemente e col mio consenso alla assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 aprile 1971 N.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 N.27 (C.R.C. in data

17 aprile 1973 n.21862) l'assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 N.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14º comma dell'articolo 35 della citata legge 865/71;

Ö

il

e

۱e

si

le

le

i-

in

מר

10

gli

83

al

to

dei

ei

ale

atà

- d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 N.110 e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- e) che con deliberazione in data 8 gennaio 1980 N.50 il C.I.M.E.P. ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/9-34 ai sensi dell'art.l della legge 27 giugno 1974 N.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto piano di zona il C.I.M.E.P., ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;
- g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente:
- opere di urbanizzazione primaria L.145.238.760= (centoquarantacinquemilioniduecentotrentottomilasettecentosessanta);
- opere di urbanizzazione secondaria L.550.000.000= (cinquecento-cinquantamilioni).

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Vice Presidente il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata

TRASFERISCE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35 - 11° comma della legge 22 ottobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 1.990= (millenovecentonovanta) catastali indicata con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera "D".

Tale area in forza dei tipi di frazionamento n.6/80 e n.13/81 approvati rispettivamente dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il 10 maggio 1980 e il 17 luglio 1981, di cui il primo è stato allegato alla voltura del decreto di esproprio n.6262 del 26 febbraio 1979 e sarà individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio 27, mappale 333 di ettari 0.04.40= (are quattro e centiare quaranta);

foglio 27, mappale 304 di ettari 0.15.40= (are quindici e centiare quaranta).

Coerenze in corpo:

a nord mappale Comune di San Giuliano; ad est mappale 305; ad ovest mappale 303; a sud Via G. di Vittorio.

La cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrat-

Art.l

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate n.53 (cinquantatre) boxes destinati ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato "D" è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000= (quattromilioninove-centosettantacinquemila), corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500= -duemilacinquecento- al metro quadrato) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000= (quattromilioninovecentosettantacinquemila) sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000= (quattromilioninovecentosettantacinquemila) viene ora versata dalla Impresa Mangiavacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

Art.3

La Impresa Mangiavacchi dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n.53 (cinquantatre) boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risul-

gia-

1971

4 di

con.

me

3/81

o il

alla

sarà

nato

iare

iare

vest

gia-

San

рiù

tanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera "E"; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di San Donato Milanese andrà a costruire sul confinante mappale n. 305 per cui sulla linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere costruita alcuna recinzione;

b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 dicembre 1983.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Impresa Mangiavacchi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbale che dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangiavacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso, la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della Impresa Mangiavac chi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle

previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

sente

boxes

onato

sulla

lcuna

1983.

e da

di un

che

cura

per

orno

lella

ri si

a di

, la

dal

vac

in

e di

alle

Art.4

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "F".

Nell'ipotesi che l'impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata.

Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

Art.5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà ricono-
sciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione
indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al
precedente art. 4 e cioè su L.5.800.000= (cinquemilioniottocentomila)
per ogni box.

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Qfx = Qx (1 + 0.5 \times \frac{(Ix - Ii) + (Ix - 1 - Ii)}{})$$

Ιi

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei lavori;

Ix = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

Ii = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese di maggio 1982;

Ix-1 = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese <math>x - 1.

Art.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San

Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contratto di
cessione dell'area di cui all'allegato.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

Art.7

I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

no-

ne

al '

la)

ıta

di j

te

е

- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- separato di più di un alloggio nel Comune di San Donato Milanese;
 d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non
 superiore a quello massimo determinabile ai sensi della Legge 5
 agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato

c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente

del 10% (dieci per cento), sia che concorrano redditi da lavoro

dipendente che da lavoro autonomo.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stessa

persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli boxes, i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

Art.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- a) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:
- 1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;
- 2) qualora la Impresa Mangiavacchi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per

le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

San

goli

10 j

sso

te

ta

е

4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

- 5) qualora la Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento dell'eventuale conguaglio di cui al precedente aticolo 2;
- B) L'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione dell'area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

Art.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art.10

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

Art.ll

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per l'impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

I comparenti che si trovano nelle condizioni di legge mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in calce ed a margine degli altri fogli.

Consta il presente atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mia mano completati su undici pagine intere e parte della dodicesima.

F.to: Raffaello Mangiavacchi

- " Gaetano Spadaro
- " Giovanni Edoardo Zanaboni
- " Dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

401

58

alle or

etto !

Prese rian (Baro late) Pecch

Franc gate Bi Vi

Place Giuse (Gud brog

(Med Ba R Gius

bert nese

RO FIG

Ass Rli

Vi cn

•

0 ...

ALLEGATO "A" DEL N.32403/4755 DI REPERTORIC L SEGRETARO

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOL

2013H MILANO - YLA PIRELLI, 36

\$07. reg. Del.

di Prot. del 26 10.1982 . 5858

Convocazione:...! Seduta: Pubblica

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L'anno millenovecentottantadueaddi 19 diciasette in Palazzo Isimbardi - Milano de 016

ono la presidenza del Sig. Enrico Pescatori

resenti i rappresentanti degli Enti membri: Tripodi Luigi (Amm.ne Prov.le); Villa Giovanni (Agrate rianza);Tarasio Michele(Arcore);Piva Carlo(Arese);Tagliabue Luigi(Assago);Colombo Dario Mareggio);Ronco Angelo(Bellinzago L.);Monguzzi Franco(Biassono);Sgaramella Vincenzo(Bolate);Colombo Luigi(Bovisio Masciago);Errante Michele(Bresso);Sioli Maurilio(Brugherio); ecchia Mario(Buccinasco);Vergani Cesare(Burago Molgora);Galli Aldino(Bussero):Andreoni ranca(Cambiago);Brambilla Angelo(Caponago);Peccati Alberto(Carpiano);Galbiati Carlo(Caru mte);Sala Mario(Casarile);Calloni Foriano(Cavenago);Sacchi Ambrogio(Cesano Boscone):Trez i Vittorio(Cinisello Balsamo);Biscia Franco(Cologno Monzese);Mauri Renato(Concorezzo): Placchi Eros(Cornaredo);Barbieri Albino(Corsico);Marelli Camillo(Cusano Milanino);Gatti iuseppe(Gaggiano);Rotondi Giuseppe(Gessate);Mazzoleni Antonio(Gorgonzola):Saini Achille [Gudo Visconti];Sacchetti Battista(Lacchiarella);Fortunati Angelo(Limbiate)-Galimberti Am rogio(Liscate); '/altorta Giuseppe(Lissone); Gusmaroli Enrico(Locate Triulzi); Mondani Enrico (Mediglia);Capone Angelo(Milano);Galbiati Giuseppe(Monza);Agostinelli G.Paolo(Muggið);Para Renato(Nova Milanese);Scatena Mauro(Novate Milanese);Tuscano Giovanni(Noviglio);Tarenzi Siuseppe(Opera);Colzani Ambrogio(Paderno Dugnano);Timini Angelo(Pantigliate);Robecc'i Marco(Pero);Panizza Giorgio(Peschiera Borromeo);Nutricato Vittorio(Pieve Emanuele);Coruso Alerto(Pioltello);Panico Luigi(Rho);Anile Salvatore(Rozzano);Spadaro Gaetano(S.Donato Milamese);Favari G.Franco(S.Giuliano Milanese);Cassani Armando(Sedriano);Massimini Carmine(Semgo);Lattisi Ruggero(Sesto S.Giovanni);Lissoni Marco(Settala);Taschera Dario(Settimo Mila-👊 (Yarano Aurora(Trezzano S/Naviglio);Tosarini Giorgio(Varedo);Riboldi Innocentino(Veda no al Lambro);Fontana Pietro(Vermezzo);Viola Mario(Vernate);Lombardi Flavio(Vignate) Citterio Luigi(Vimercate); dartino Valter(Vimodrone); Salvatori Ferdinando(Vizzolo Predab(ssi); Ca vigliano Antonio(Zelo Surrigone∫;Tosi Luigi(Zibido S.Giacomo);Amici Mario(Cesate). Assenti i rappresentanti degli Enti Membri di:Basiglio; Cassina de'Pecchi;Cernusco \$/Navi-Rlio; Cesano Maderno; Cormano; Desio; Dresano; Garbagnate; Lainate; Macherio; Melegnano; erlino; Ornago; Paullo; Pessano con Bornago; Pogliano M.; Pregnana M.; Segrate; Vanzago; Villasanta.

enn l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Marchesi.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. Perianto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Do-Mato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad auto-Minesse.

Per

San

i di

ato'

ano

e gli

ia la

P.21/33 Ordine del Giorno Assemblea Consortile del 19.10.1982.

RELAZIONE CD/ml

Oggetto: - Trasferimento in propreità alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile.

- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art.35 - 11° comma - della legge 2 10.1971 n.865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibilre ad autorimesse.

Onorevole Assemblea,



codesto organo con deliberazione in data 17 Luglio 1981 n. 496 ha approvato la cessioen in proprietà alla Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale mq.4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile in cata con bordo giallo sotto la lettera "A".

Su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc.20.883 finanziati in pete con mutuo agevolato ex lege 457/78 - 1° biennio.

Ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il Comune di San Donato Milanese si propone di cedere alla Impresa Mangiavacchi anche la area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonchè di approvare il relativo schema di convenzione e piano i ripartizione dei capitali investiti allegati rispettivamente sotto le letter "B" e "C".

Tale area verrà utilizzata per la costruzione di n.53 boxes da assegnare persone aventi i requisiti indicati all'articolo 7 del citato schema di convezione.

Inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangiavacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenzi i del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verrano espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi.

Tutto ciò premesso, si propone che codesta onorevole Assemblea,

deliberi

1) di approvare il trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi de la area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un cor

WILLIAMED

rispettivo di L.4.975.000;

- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 11° comma della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attua zione in essi compresi quelli della esatta individuazioen catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.

IL PRESIDENTE

F.IO E. PESCATORÍ



n'are nese egge 2

boxes

ovato ale d le in

ci di in p

e la la ano d etten


ie di

onver

enzi! 'rar a

di.

118



san Giuliano Milanese

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA N. 707 DEL 19.10 82

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA - DELLA LECE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IN C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R.MANGIAVACCHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTI LE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE- LOTTO SD/9-34.

IL PRESIDENTE

L'anno

questo giorno

in

Avanti a me dott.

Notaio residente

che per estratto

in

iscritto presso il Collegio Notarile di

Sono presenti:

nato a il e domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 30, che di chiara di agire nella sua qualità di del Consorzio Intercomunale milanese per l'Edilizia Popolare, codice fiscale 80101970152 in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione N.

che in copia autentica si allega al presente sotto l_a letter a :

- e domiciliato a il quale interviene nella sua qualità di del Comune di San Donato Milanese codice fiscale 00828590158 in esecuzione della deliberazione n. in data che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera ;
- a nato a il quale interviene nella sua qualità di della Impresa "Ing.R.Mangiavacchi S.p.A." con sede in e col capitale di presso la Cancelleria del Tribunale di al n. codice fiscale in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" giusta de

autentico si allega al presente sotto la lettera .

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano alla assistenza dei testimoni premettono:

libera di consiglio in data

a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;

EP I

b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consoftile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27(C.R.C.in data 17 aprile 1973 n.21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art.35 della legge 22 Ottobre 1971 n.865,determinando,tra l'altro,i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 e succes sive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P.ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art.1 del la legge 27 giugno 1974 n.247;
- e) che con deliberazione in data 8.1.1980 n.50 ---- il CIMEP ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/ 9-34 ai sensi dell'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il CIMEP ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;
- g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata TRASFERISCE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P.consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35-11°comma-della legge 22 Ot tobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 1990 catastali indicata con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera Tale area in forza del tipo di frazionamento to dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il approvasarà individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale di ha.

foglio n. mappale di ha.

coerenze in corpo

a nord mappale ad est mappale ad ovest mappale


a sud mappale

la cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:





ART.1



ART.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000 corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500 al mq.) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000 viene ora versata dalla Impresa Mangia vacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART.3

La Impresa Mangiavacchi, dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

- a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità al le prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. 53 boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera ; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di S.Donato Milanese andrà a costruire sul confinante mappale n. per cui sul la linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere costruita alcuna recinzione;
- b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 Dicembre 1983.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Impresa Mangia-Lativi verbali da redigersi da parte della Impresa Mangia-Lativi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbali che dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangia vacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.



I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno esse re prorogati dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della la Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART.4

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a per sone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes rea lizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera

Nell'ipotesi che l'Impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli in teressi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattui zione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti. Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata. Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San

ART.5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali i $\underline{\underline{n}}$ vestiti di cui al precedente art.4, e cioè su L.5.800.000 per

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Qfx = Qx (1 + 0.5 x \frac{(Ix - Ii) + (Ix-1-Ii)}{Ii}$$

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata; Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei lavori;



Ix = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
 sidenziale riferito al mese x;

Ix-1 = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
 residenziale riferito al mese x-1.

ART.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'Impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contrat to di cessione dell'area di cui all'allegato.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

ART.7

I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di più di un alloggio nel Comune di San Dona to Milanese;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo fami liare, non superiore a quello massimo determinabile ai sen si della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 10%, sia che concorrano red diti da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stes sa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli boxes i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

ART.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicar si in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:

1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sin daco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;

- 2) qualora la Impresa Mangiavachi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- 4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del la Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazio ne dell'iniziativa;
- 5) qualora l'Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento dell'eventuale conguaglio di cui al precedente art.2;
- B) l'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tuttii casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione della area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria av verrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introite rà le corrispondenti somme.

ART.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinuncian do il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART.10

Spese,imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzio ne,ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART.11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impengati va per l'Impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Co mune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE
FJo E. PESCATORI



IL PRESIDENTE F.IO E. PESCATORI

PIANO	DI	RIPARTIZION	E DEI	CAPITALI	INVESTITI

SAN DONATO MILANESE SD/9-34 Comune Lotto Impresa Ing.R.MANGIAVACCHI Operatore Indirizzo <u>Via A.Banfi 10</u> S.p.A. MILANO

IL SEGRETARIO GENER

Regime dell'area e degli alloggi:

AREA

- 1) diritto di superficie
- 2) proprietà

ALLOGGI

- 1) proprietà indivisa
- 2) proprietà divisa

SOMMARIO

- A) Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B) Piano economico preventivo
- C) Piano finanziario preventivo





A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento

- superficie coperta dal fabbricato

- autorimesse o posti macchina al coperto

- autorimesse

CIMEP TO THE 1. 990

...4. 1.990

mq. 707


mq. 707


n° 53



IL SEGRETARIO GEN

- PIANO ECONOMICO PREVENTIVO: B)





- (Fondazioni Elevazioni Sistema zioni esterne - Allacciamenti) ' 2) - Acquisizione area
- L. 4.975.000
- 3) Oneri di urbanizzazione:

1) - Costo di costruzione

- . primária . secondaria
 - L. 0// L. 11

49.625.000

L.

- 4) Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospe zioni geognostiche - Spese promozio narie e commericali - Oneri Finanziari - Tasse)
- L. 9.000.000

5) - Imprevisti

. 990

707

707

53

L. 371.000.000

TOTALE

consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.



C) - PIAMO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	complessivo
Finanziamento di base:	•
Autofinanziamento	271 000 000
,	371.000.000
·	



IL PRESIDENTE

F.O E. PESCATOR!

L S	EGRE	TARIO	GE	VEKALE
-----	------	-------	----	---------------

Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.



Stonza dei dedignati sondiatori.	
- SACCHI Ambrogio	- Vice Sindaco Comune di CESANO BOSCONE
- TAGLIABUE Luigi	- Sindaco del Comune di ASSAGO
- SAINI Achille	- Sindaco Comune di GUDO VISCONTI
ia proposta stessa risulta approvata, per	alzata di mano
con voti favorevoli n. 72	
Retenuti /	Contrari n.
#O(G) Q()	

La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assi-

IL PRESIDENTE

(f.to Enrico Pescatori)

M. SEGRETAMO GENERALE

(f.to Raffaella Marchesi)

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORISHMALE ECISTENTE IN ATTI-CONSORTILI. COMOTA DI N. 16 FOGLI.



L SEGRETARIO GENERALL

3- NOV 1883

LA PRESIDENTE

ALLEGATO "B"	DEL
N.32403/4755	DI
REPERTORIO	

1143 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

G M

494

6.7.83

6) oggetto

Trasferimento in proprietà all'Imp.Mangiavacchi di un'area a parte del lotto SD/9-34 del PEEP consort le-Convenzione tra CIMEP, Comune di S.Donato M.. e Impr.Mangiavacchi ex Art. 35-11° comma legge 865/7 per la realizzazione di boxes da adibire autorime s

· ORIGINALE

Prot. N. 9678

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecent	to ottantatre		ad	dìs	e i			
lel mese di <u>Lugli</u>	0	alle ore	18	nel	la sala	delle a	dunanze.	
Previa l'osservanza d	li tutte le formalità	prescritte	dalla vige	nte Legg	e Com	iunale e	Provincia	ale venne
oggi convocati a seduta	i componenti la Giu	unta Munici	pale.					
All'appello risultano:	:							,
						Presenti	Assenti	1
1-Squeri Carlo	***************************************		Sindaco -	Presiden	te	. si		
2. Dell'Acqua Fr				Anziano	;	si	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
3 - Spadaro Gaeta	no		α	Effettive	o	si		
4. Bacchiega Ame	deo	••	D	30		si		
5. Scoglio Pietr	0			,		dimiss	ionar	0
6 - Bianchi Evang	elista		•	Supplen	te	si		
7 - Sicchiero Dom	enico	***************************************	,	,,		no	si	
8			>	>				
9 -			»	»				
				ም ረጥ	'ALI	5	1	1/ /
							<u> </u>	1 //
Assiste il Segretario	Comunale Sig. Do	ott. Pie	ranton	io Bru	sa 		***************************************	
quale provvede alla red	•							/ //
Essendo legale il nun	nero degli intervent	ıti il Sig	Dott. (Carlo	Sque	ri - S	indac	<u>8</u> X
ssume la Presidenza e d								
	•	, ,						



LA GIUNTA MUNICIPALE

С

Premesso che con deliberazione n. 60 del 27.7.81 IL Consiglio Comunale aveva approvato la cessione in proprietà all'Impresa Mangia-vacchi dell'area residenziale di mq. 4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile nonchè la convenzione fra CIMEP, Comune è Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11° comma legge 865/71:

- che su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc. 20.883 finanziati in parte con mutuo agevolato ex lege 457/78 1° biennio;
- che ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il CIMEP, si propone di cedere all'Impresa Mangiavacchi anche l'area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonchè di approvare il relativo schema di convenzione e piano di ripartizione dei capitoli investiti allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";
- che tale area verrà utilizzata per la costruzione di n. 53 boxes da assegnare a persone aventi i requisiti indicati dall'art. 7 del citato schema di convenzione;
- che inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangia-vacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenziali del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verranno espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi;

Vista la deliberazione adottata in proposito dal CIMEP n. 707 in data 19.10.82;

Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 140 T.U.L.C.P. 4.2.1915 n. 148 e salvo ratifica consiliare, in considerazione di permettere l'immediata realizzazione dei boxes, essendo in fase di ultimazione i relativi alloggi;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare il trasferimento in proprietà all'Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un corrispettivo di £. 4.975.000;
- 2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 11° comma della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
- 3. di autorizzare il Sindaco o l'Assessore delegato a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

Protocollo N. 5858/82

/rs

- 1 AFF STORY Protocollo n. W. STORY STORY

Milano, li 24 marzo 1983 20124 Milano - Via Pirelli, 30

Egregio Signor
SINDACO
del Comune di
SAN DONATO MILANESE (Milano)

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, se già non fossero stati assunti, si trasmette copia della deliberazione dell'Assemblea del CIMEP n. 707 in da ta 19.10.1982 recante: "Trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi di un'area a parte del lotto SD/9-34 del PEEP consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Donato Mila nese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35'-11° comma -della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad autorimesse".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE (Enrigo Pescatori)



C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE 2019: MILANO - VIA PIRELLI, 20

N 707 reg. Del.

N 5858 di Prot. del 26 10.1982

Convocazione:...! Seduta: Pubblic

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L'ani	no millenovecento ^t ti	antadue addi	· 19 del mese di	ottobre	
alle ore	diciasette	in Palazzo Isim	bardi - Milano -		
sotto la presidenza del Sig. Enrico Pescatori					
				a a gar annual as as was a gar annual	

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Tripodi Luigi (Amm.ne Prov.le); Villa Giovanni (Apra Brianza); Tarasio Michele (Arcore); Piva Carlo (Arese); Tagliabue Luigi (Assago); Colombo Dar (Bareggio); Ronco Angelo (Bellinzago L.); Monguzzi Franco (Biassono); Sgaramella Vincenzo (Bo late);Colombo Luigi(Bovisio Masciago);Errante Michele(Bresso);Sioli Maurilio(Brugherio Pecchia Mario(Buccinasco); Vergani Cesare(Burago Molgora); Galli Aldino(Bussero): Andreoni Franca(Cambiago); Brambilla Angelo(Caponago); Peccati Alberto(Carpiano); Galbiati Carlo(Carpiano); gate);Sala Mario(Casarile);Calloni Foriano(Cavenago);Sacchi Ambrogio(Cesano Boscone):Tr zi Vittorio(Cinisello Balsamo);Biscia Franco(Cologno Monzese):Mauri Renato(^oncorezzo). Placchi Eros(Cornaredo); Barbieri Albino(Corsico); Marelli Camillo(Cusano Milanino); Gatti Giuseppe(Gaggiano); Rotondi Giuseppe(Gessate); Mazzoleni Antonio(Gorgonzola): Saini Achille (Gudo Visconti); Sacchetti Battista (Lacchiarella); Fortunafi Angelo (Limbiate) Galimberti brogio(Liscate); Valtorta Giuseppe(Lissone); Gusmaroli Enrico(Locate Triulzi); Mondani Enri (Mediglia);Capone Angelo(Milano);Galbiati Giuseppe(Monza);Agostinelli G.Paolo(Muggiò);Ps ma Renato(Nova Milanese);Scatena Mauro(Novate Milanese);Tuscano Giovanni(Noviglio);Taren Giuseppe(Opera);Colzani Ambrogio(Paderno Dugnano);Timini Angelo(Pantigliate);Robecc'i Ma co(Pero);Panizza Giorgio(Peschiera Borromeo);Nutricato Vittorio(Pieve Emanuele);Coruso A berto(Pioltello); Panico Luigi(Rho); Anile Salvatore (Rozzano): Spadaro Gaetano (S. Donato Mili nese);Favari G.Franco(S.Giuliano Milanese);Cassani Armando(Sedriano);Massimini Carmine nago);Lattisi Ruggero(Sesto S.Giovanni);Lissoni Marco(Settala);Taschera Dario(Settimo Mi nese); Marano Λurora (Trezzano S/Naviglio); Tosarini Giorgio (Varedo); Riboldi Innocentino (Ver no al Lambro); Fontana Pietro (Vermezzo); Viola Mario (Vernate); Lombardi Flavio (Vignate) · Cit rio Luigi(Vimercate); Martino Valter(Vimodrone); Salvatori Ferdinando(Vizzolo Predabissi); vigliano Λn+onio(Zelo Surrigonel; losi Luigi(Zibido S.Giacomo); Amici Mario(Cesate).

Assenti i rappresentanti degli Enti Membri di:Basiglio; Cassina de'Pecchi:Cernusco S/Navi glio; Cesano Maderno; Cormano; Desio; Dresano; Garbagnate; Lainate: Macherio; Melegnano; Merlino; Ornago; Paullo; Pessano con Bornago; Pogliano M.; Pregnana M.; Segrate; Vanzago;

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Marchesi.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 72 assenti N. 20 Pertanto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Trasferimento in proprietà alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile. Convenzione tra il CIMEP, il Comune di San Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art. 35 - 11º comma - della legge 22 otto bre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibire ad

P.21/33 Ordine del Giorno Assemblea Consortile del 19.10.1982.

RELAZIONE CD/ml

Oggetto: - Trasferimento in propreita alla Impresa MANGIAVACCHI di un'area a parte del lotto SD/9-34 del P.E.E.P. consortile.

- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato Milanese e la Impresa Mangiavacchi ex art.35 - 11° comma - della legge 22. 10.1971 n.865 per la realizzazione sulla suddetta area di boxes da adibilre ad autorimesse.

Onorevole Assemblea,

codesto organo con deliberazione in data 17 Luglio 1981 n. 496 ha approvato la cessioen in proprietà alla Impresa Mangiavacchi dell'area residenziale di mq.4.828 circa a parte del lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile indicata con bordo giallo sotto la lettera "A".

Su tale area l'Impresa Mangiavacchi ha in corso di realizzazione edifici di edilizia economica e popolare della volumetria di mc.20.883 finanziati in parte con mutuo agevolato ex lege $457/78 - 1^{\circ}$ biennio.

Ad integrazione dell'intervento sopra descritto, di intesa con il Comune di San Donato Milanese si propone di cedere alla Impresa Mangiavacchi anche la area indicata con bordo rosso sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera "A", nonchè di approvare il relativo schema di convenzione e piano di ripartizione dei capitali investiti allegati rispettivamente sotto le lettere "B",e "C".

Tale area verrà utilizzata per la costruzione di n.53 boxes da assegnare a persone aventi i equisiti indicati all'articolo 7 del citato schema di converzione.

Inoltre la costruzione dei boxes da parte dell'Impresa Mangiavacchi sarà complementare alla realizzazione da parte del Comune di San Donato Milanese di altri edifici di edilizia economica e popolare, sulle residue aree residenzia li del lotto SD/9-34, i cui alloggi saranno assegnati a cittadini che verranno espropriati del proprio per i lavori connessi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano/Melegnano in località Via Greppi.

Tutto ciò premesso, si propone che codesta onorevole Assemblea,

deliberi

1) di approvare il trasferimento in proprietà alla Impresa Mangiavacchi della area residenziale di mq. 1.990 circa a parte del lotto SD/9-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un cor

ubbliq

.____

i (Apra 00 Dar 1720(B 15erio dreoni

rlo(r ne)·Tr zzo) Gatti chill

erti
i Enr
iò);Pa
iò);Pa
iòn Ma
uso A
o Mil

/Navi ano: zago:

4

rispettivo di L.4.975.000;

- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 11° comma della legge 865/71 ed il piano finanziario allegati alla presente sotto le lettere "B" e "C";
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attua zione in essi compresi quelli della esatta individuazioen catastale dell'area da trasferirsi in proprietà.


IL PRESIDENTE

F.Jo E. PESCATORÍ



IL PRESIDENTE

F.IO E. PESCATORI



Milanese

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA - DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R.MANGIAVACCHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTI LE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE- LOTTO SD/9-34.

IL PRESIDENTE

L'anno

questo giorno

in

Avanti a me dott.

Notaio residente

in

iscritto presso il Collegio Notarile di

Sono presenti:

e domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 30, che di chiara di agire nella sua qualità di del Consorzio Intercomunale milanese per l'Edilizia Popolare, codice fiscale 80101970152 in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione N.

che in copia autentica si allega al presente sotto la let ter a ;

- e domiciliato a il quale interviene nella sua qualità di del Comune di San Bonato Milanese codice fiscale 00828590158 in esecuzione della deliberazione n. in data che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera ;
- a) nato a il
 e domiciliato a il quale interviene nella sua qualità di della Impresa
 "Ing.R.Mangiavacchi S.p.A." con sede in
 e col capitale di iscritta
 presso la Cancelleria del Tribunale di
 al n. codice fiscale

in prosieguo denominata "Impresa Mangiavacchi" giusta de libera di consiglio in data che per estratto autentico si allega al presente sotto la lettera .

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano alla assistenza dei testimoni premettono:

a) che il Comune di San Donato Kilanese è aderente al C.I.M.E.P.

- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27(C.R.C.in data 17 aprile 1973 n.21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art.35 della legge 22 Ottobre 1971 n.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 e succes sive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P.ha approvato, per l'attuazione del PEEP consortile,il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art.1 del la legge 27 giugno 1974 n.247;
- e) che con deliberazione in data 8.1.1980 n.50 ---- il CIMEP ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/ 9-34 ai sensi dell'art.l della legge 27 giugno 1974 n.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il CIMEP ha acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;
- g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta essere il seguente.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata TRASFERISCE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P.consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35-11°comma-della legge 22 Ot tobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 1990 catastali indicata con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera Tale area in forza del tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il sarà individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale di ha. foglio n. mappale di ha.

coerenze in corpo

a nord mappale ad est mappale ad ovest mappale a sud mappale .

la cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:



Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate n.53 (cinquantatre) boxes destinati ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.7.

ART.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L.4.975.000 corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.2.500 al mq.) dell'area residenziale ceduta.

La suddetta somma di L.4.975.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e suc cessive modifiche ed integrazioni.

La somma di L.4.975.000 viene ora versata dalla Impresa Mangia vacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART.3

La Impresa Mangiavacchi, dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

- a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità al le prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. 53 boxes ad uso autorimesse aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la lettera ; i corselli e la rampa di accesso a detti boxes saranno di uso comune al fabbricato che il Comune di S.Donato Milanese andrà a costruire sul confinante mappale n. per cui sul la linea di confine fra le due proprietà non dovrà essere costruita alcuna recinzione;
- b) ad ultimare la costruzione di detti boxes entro il 31 Dicembre 1983.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Impresa Nangiavacchi con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbali che dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Impresa Mangiavacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso la dichiarazione della Impresa Mangiavacchi medesima.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno esse re prorogati dal Comune di San Donato Milanese a richiesta del la Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART.4

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a per sone aventi i requisiti di cui al successivo art.7 i boxes rea lizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera

Nell'ipotesi che l'Impresa pattuisca il trasferimento di uno o più boxes in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli in teressi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattui zione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero dei boxes costruibili, le caratteristiche degli stessi, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo della costruzione e dei finanziamenti. Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale dei boxes a costruzione ultimata. Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

ART.5

Al fine della revisione del prezzo di cessione dei boxes sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali in vestiti di cui al precedente art.4, e cioè su L.5.800.000 per ogni box.

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1982 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Qfx = Qx (1 + 0.5 x \frac{(Ix - Ii) + (Ix-1-Ii)}{Ii}$$

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;
Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1982 e l'ultimazione dei levori.



- Ix = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato re sidenziale riferito al mese x;
- Ii = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato re sidenziale riferito al mese di maggio 1982;
- Ix-1 = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
 residenziale riferito al mese x-1.

ART.6

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti dei singoli boxes le clausole limitative dell'uso e del godimento degli stessi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'Impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contrat to di cessione dell'area di cui all'allegato...

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte delle persone acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.

ART.7

- I boxes che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguen ti requisiti:
- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di più di un alloggio nel Comune di San Dona to Milanese;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo fami liare, non superiore a quello massimo determinabile ai sen si della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 10%, sia che concorrano red diti da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.
- E' vietato il trasferimento in proprietà di più boxes alla stes sa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.
- L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Do nato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i sin goli boxes i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.
- Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il compromesso debitamente registrato.

ART.8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicar si in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:



- qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sin daco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;
- 2) qualora la Impresa Mangiavachi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- 4) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del la Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazio ne dell'iniziativa;
- 5) qualora l'Impresa Mangiavacchi non provveda al pagamento dell'eventuale conguaglio di cui al precedente art.2;
- B) l'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un
 massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere
 eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla
 importanza delle violazioni o inadempimenti in tuttii casi
 in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la
 pronuncia di risoluzione del contratto di cessione della
 area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria av verrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introite rà le corrispondenti somme.

ART.9

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinuncian do il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART.10

Spese,imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzio ne,ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART.11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impengativa per l'Impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE
F. PESCATORI



ALLEGATO "c" ALLA DELIBERA N. 707 DEL 19.10.82

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

IL PRESIDENTE

Comune _	SAN DONATO MILANESE	Lotto	SD/9-34
Operatore _	Impresa Ing.R.MANGIAVACCHI	Indirizzo	Via A.Banfi 10
	S.p.A.		MILANO
-		·	
Regime dell	'area e degli alloggi:		
AREA	1) diritto di superfic	ie 🗌	
	2) proprietà	X	
ALLOGGI	. 1) proprietà indivisa		
	2) proprietà divisa	X.	

A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento

SOMMARIO

- B) Piano economico preventivo
- C) Piano finanziario preventivo



A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- autorimesse	n°	53
- autorimesse o posti macchina al coperto	mq.	707
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	707
- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	1.990





- PIANO ECONONICO PREVENTIVO:

	-complessivo
L.	307.400.000
L.	4.975.000
L. L.	-// // 49.625.000
L.	9.000.000
L.	371.000.000
	L. L. L.

Ne consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.



- PIAMO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	. complessivo
Finanziamento di base:	·
Autofinanziamento	371.000.000

IL PRESIDENTE





II Presiden	ite aveva in precedenza dirama	no ranegata relazione.	
		•	
	e.		
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		•	
la propos	ta del Presidente viene messa :	a votazione; al riscontro dei voti eseguitos	i con l'
	nati scrutatori:		
יש שבי טבסישי	HELF SUIGNATURE	- Vice Sindaco Comune di CESA	

IL PRESIDENTE

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano

con voti favorevoli n. 72 contrari n. /

astenuti /

- SAINI Achille

(f.to Enrico Pescatori)

IL SEGRETARIO GENERALE

) sti

st:

į vi

(f.to Raffaella March

- Sindaco Comune di GUDO VISCONTI

L'ASSESSO	RE ANZIANO	SOONATOR	(1)	IL SEGRET AFIO	COMUNALE
opia conform	e all'originale, in c	arta Wera Der un	amministrativo).	
	Si	certifica che quest	a deliberazione	con	
	ata in copia all'albo in copia all'albo cor	o comunale il giorn	8 E LUG. 19		opposizioni.
		ci giorni consecuti	vi dal	3 LUG 1983	
1_	<u>460 1983 </u>	·		. /	
Residenza M	unicipale, addi 1	8 LUG. 1983			
Visto: IL	. SINDACO	00	NATO	IL SEGRETARIO	COMUNALE
	/		* * * -	<u> </u>	4
V		St.	300	·	
Divenuto esec degli artt. 53 (Ricevuto in data	outivo il	17. 2.1953, n. 64			
COM		DONATO MILA	MESE		
Α'	sensi della lag	gs 4 -1- 1953 n.	. 15		ſ
che la	presente copia	HIARO è conforma all'o	riginale		//
depos	itato agli atti di zalo Mil.se lì,	grest ufficio. 26.9.1983	001	IATO W	X 1,
3. D	سر، ما ماناناه ماناه المر	SEGRETARIO GENER	ALE / (5)		/ / /
		SEGRETARIO GENER (Dr. Pierantonio Brus	July 1	03-WY	
	·				

ALLEGATO "C" DEL N.32403/4755 DI REPERTORIO

*Ing. R. Mangiavacchi S.p.A.

sede in Milano

Isle della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2/x1/198
uno millenoveccitotlantatre, laddi due del mere di Novembre
le ore duindici, senza sornale assiso, si è riunito il Consiglii
Amministrazione della Società Jua R. Hangiavacchi S. G. A.
discutere e deliberare sul sequente

CRPINE DEL CIORNO

uisto in diritto di provinetà dal Consorsio intercomphale
lanese er l'Edilizial Posolare - C.I. M. E.P. e dal Comuni
Son Donato Milanese oci un'area sita in fresso alla
c. Di Villorio in San Bonato Milanese di ma. 1990
lastali er un'intervento di edilizia convenzionata-ai sen
l'Art. 35-11º comma della legge 22/1071 ~ 865.

sume la Presidenza i ng. Passoello Nangiavacchi e riene
vitato a luniere sa regretario la foott. Inucia balaia cor
l'Eresidente saos aver constatato e sotto constatore le

validata della seduto consiliare essendo presenti i due consig in carica monche l'intero collegio sinducale

DICHIA RA la seduto validamente costituto, per diseutère e deliberare sull'argomento josto all'ordine del piorus. Il Presidente espone duindi come doso lunghe trattatire. e addirento lat un accordo fra l'impresa Mongiavac. da una parte ed il C.I. M. E.P. e il Combine di San Donot dall'attra per la cessione da saite di questi ultimi alla Impresa Mangiavacchi stessa di un'area sita in San Donato Milanese in Scepio alla Via G. Di Vittorio da destinar alla costruzione di un complesso di Nº 53 Box ad uso autorimessa da cedersi a persone aventi determinati rèqu site in base alla leppe 457/78. Il Presidente illustra inottre le condizioni ed i prezzi tale cessione e di imfequi derivaite dalla conventzione e deve essere sottoscritta contestualmente alla cessione dell'o dando lettura della minuita della convenzione stessa; e trecisa che ler la shipulazione di della convenzione e fa Il componento di dute le altre consequente formalità necessario che il Consiglio deliberi la della oferazione e deleghi ad una o pri presane ogni più ampo potere di raffresentanzo della! Società per la sottos bissione, atto subblico della suddeta convenzione, e pri il compri do dil squi l'ormalità connessa. Dopo breve discussione alla quale intervenzano dutti i Resenti, sentito il larere lavorevole del Colle Do sindo en espresso dal sur Presidente Signore Ray. L'austo Colomb à l'ansiglio dell'unanimetà

al di acquistance dal CIMEP. « dal l'amine : Son Donat

finile di proprieta l'area di mo. 1990 situator in l'ecquo Res C. Di Vithorie in San Donato Milanese. delegure ogni sui ampio folere di reappresentare in Musica Enf. R. Manviolvacoti E F.A. all'Enf. Raffoello Hangiavocken, Presidente del Consiglio où Amministrazio pe adjuntate in divitte di proprietai dal C.I. H.F.P. e aul Pomune di San Donato Milanese le avec situate, in Lagio Ma Ta ani Villorio in San Donato Milanesa, da distinducios Il vigente calasto devereni del Comune di San Donalo Milanes. me segue: Joglio 27 - maffale nº 333 di ha 0.04.40 e affale nº 304 di ha 0.15.40 per complessivi md. 1990. Nautorizzare l'Ing. Raffaello Marijiavacchi a stipular el C.I. M.E.P e col Comune di San Donato Milanese la alativa convenzione ai sensi, dell'Art. 35 della le Pge 22/10/19 : 865, ad assumere infegui di gualsiasi natura, a fabare ad assumere impegni di fabamento di brezzi e coverefetti qualsiasi Etolo 1 richiesti mello convenzione, e larce hillo quanto reilevesi offortuno per dare esecuzione al randato conferitogli, con tramesso di rato e valido, imossa sin d'ora ogni eccesione. fiente altro essendori da deliberare e piche messuro guiede la farola, la sedula del Consiglio viene sciolla le ore bedici e trenta; previa lettura, affrovazione sothoscrizione del presente verbale. Segrétaris det level Colaiseors

ertifico io sottoscritto dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio residente n Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che il pre sente estratto é conforme alle risultanze del libro verbali consiglio della società "Ing. R.Mangiavacchi - Società per Azioni - Costruzioni Civili e Industriali" con sede in Milano. Detto libro, debitamente bollato venne vidimato inizialmente dal dr. Luppi Claudio di Milano il 23 dicembre 1975 al n. 25.619 di rep.

Milano, 3 novembre 1983

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli notaio

COMUNE DI S. GIULIANO

305

100

ALLEGATO 'D' DEL N.32.403/4.755 DI REPERTORIO

F.to: Raffaello Mangiavacchi

" Gaetano Spadaro
" Giovanni Edoardo Giovanni Edoardo Zanaboni

dr.Enrico Chiodi Daelli notaio

Milano, 13 Ulucylor 1983

ALLEGATO "F" DEL M.32403/4755 DI REPERTORIO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

Comune	SAN DONATO MILANESE	Lotto	SD/9-34
Operatore	Impresa Ing.R.MANGIAVACCHI	Indirizzo	Via A.Banfi 10
	S.p.A.		MILANO
Regime dell	'area e degli a lloggi;		
AREA	1) diritto di superfic	ie 🗌	
	2) proprietà	X	
ALLOGGI	. 1) proprietà indivisa		
	2) proprietà divisa	X	

SOMMARIO

- A) Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B) Piano economico preventivo
- C) Piano finanziario preventivo



A) - DATI TECNICI RASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

_	autorimesse	n°	53
	autorimesse o posti macchina al coperto	mq.	707
-	superficie coperta dal fabbricato	mq.	. 7 07
-	superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	1.990

. 990

707

707

53

	•	•	
			complessivo
1) -	Costo di costruzione I. (Fondazioni - Elevazioni - Sistema zioni esterne - Allacciamenti).		307.400.000
2) -	Acquisizione area L	.	4.975.000
3) -	Oneri di urbanizzazione: . primaria L . secondaria L	· I	c// //
4) -	Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospe zioni geognostiche - Spese promozio narie e commericali - Oneri Finanziari - Tasse)	•	49.625.000
5) –	Imprevisti L	-	9.000.000
	TOTALE L		371.000.000


Ne consegue che il prezzo di cessione dei box è di L.7.000.000 cadauno.


C) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	complessivo
Finanziamento di base:	
Autofinanziamento	371.000.000
•	

F.to Raffaello Mangiavacchi

- " Gaetano Spadaro
- " Giovanni Edoardo Zanaboni
- dr. Enrico Chiodi Daelli notaio
 - le setteneritto Dott. Enrico Chiodi Daelli Notaio in la attesto che la presente redalta su la copia conforme all'originale esistente di el atti.
 - n carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
 Milano, 13 DICEMBRE 1983







diano Milanese

COHUNE DI S GIULIANO

